Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1981, n. **690.**

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta . . . . Pag. 7935

LEGGE 1° dicembre 1981, n. **691.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato. Pag. 7938

LEGGE 1° dicembre 1981, n. **692.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali Pag. 7938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1981, n. **693.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 7941

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 10 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Torino . . . . Pag. 7944

DECRETO 21 novembre 1981.

Misura della perequazione automatica per l'anno 1982 delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e della indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il quadrimestre gennaio-aprile 1982 . . . . Pag. 7946

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 28 novembre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, in Udine, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . . Pag. 7947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del commissario del Governo per la regione Piemonte . . . . Pag. 7948

Nomina del commissario del Governo per la regione Molise . . . . Pag. 7948

Nomina del commissario del Governo per la regione Liguria . . . . Pag. 7948

Nomina del commissario del Governo per la regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 7948

Nomina del commissario del Governo per la regione Campania . . . . Pag. 7948

Nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata . . . . Pag. 7948

Nomina del vice commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 7948

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . . . . Pag. 7948

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Deliberazione 14 ottobre 1981. Legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. Riparto di fondi Pag. 7948

Deliberazione 14 ottobre 1981. Criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 . . . . Pag. 7949

Deliberazione 14 ottobre 1981. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile. Assegnazione di fondi. Pag. 7951

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione. Pag. 7951

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7952

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 7953

Regione Lombardia: Varianti al programma di fabbricazione del comune di Carnate . . . . Pag. 7955

Commissariato straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata: Ordinanza 16 novembre 1981, n. 431. Contributo dei terremotati per spese in esercizi ricettivi e contributo per sistemazione alloggiativa autonoma. Pag. 7955

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: *Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici regionali a posti di cantoniere da destinare ai compartimenti della viabilità per le Marche, la Lombardia e il Piemonte.* Pag. 7956

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sei posti di cartografo, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare . . . . Pag. 7956

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1981, n. **690**.

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonché da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attività amministrativa da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

Art. 2.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario.

Art. 3.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi delle sottoindicate tasse ed imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:

a) imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) imposta di registro;

c) imposta di bollo;

d) imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico;

e) imposte ipotecarie;

f) tasse sulle concessioni governative;

g) tasse di pubblico insegnamento;

h) tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella regione.

Sono altresì attribuiti i nove decimi dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale.

Art. 4.

Sono attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi del gettito delle sottoindicate imposte erariali sulla produzione, sui consumi e le dogane, e dei monopoli e del lotto percette nell'ambito regionale:

a) imposte di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra;

b) imposta sull'energia elettrica;

c) imposte di consumo sul caffè e sul cacao;

d) sovrimposta di confine;

e) proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

f) proventi del lotto al netto delle vincite.

E' altresì attribuità alla regione Valle d'Aosta una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione, rilevata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce, sulla benzina, sugli olii da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, erogati non in esenzione fiscale dagli impianti di distribuzione stradale situati nel territorio regionale.

Art. 5.

La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

L'intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'articolo 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 4, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

Art. 6.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 2 della presente legge è compresa anche la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale nonché le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della regione.

E' escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione stessa a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti od uffici ubicati fuori dal territorio regionale.

I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attività in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.

Le amministrazioni indicate nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contabilizzano, per ciascun anno, le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.

Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera *c)* dell'articolo 2, è inoltre compresa la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.

A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 7.

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fa carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.

Art. 8.

Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

Art. 10.

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonché la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.

Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta.

Art. 11.

La regione Valle d'Aosta può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonché al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 12.

La regione Valle d'Aosta collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finan-

ziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione Valle d'Aosta sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 13.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 14.

Il presidente della giunta regionale provvede — mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme — alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

Il presidente della giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

Art. 15.

Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.

Art. 16.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 1961 e successive modificazioni, e con gli stessi principi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 17.

Il fabbisogno finanziario della regione Valle d'Aosta determinato con la presente legge comprende, oltre agli oneri derivanti da tutte le funzioni amministrative già attribuite o comunque anteriormente esercitate dalla regione Valle d'Aosta, anche gli ulteriori oneri inerenti alle funzioni già trasferite o da trasferire alla regione stessa con legge 16 maggio 1978, n. 196, e con il precedente articolo 16.

Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Valle d'Aosta con l'anzidetta legge n. 196 o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

Per lo svolgimento da parte della regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

L'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981.

Da detta data è abrogata la legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Dal computo delle somme spettanti alla regione Valle d'Aosta in base alla presente legge sono escluse quelle relative ai proventi erariali dell'articolo 2, ad eccezione di quelle relative ai proventi indicati alla lettera *d*), e dell'articolo 3, lettera *a*), di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1° gennaio 1981.

Le somme comunque corrisposte alla regione Valle d'Aosta in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1065, successivamente all'inizio dell'anno finanziario 1981 se riferite all'anno finanziario stesso o agli anni successivi saranno detratte dall'ammontare delle somme attribuitele con la presente legge.

Art. 20.

Per i soli esercizi finanziari 1981 e 1982 le quote attribuite alla regione Valle d'Aosta previste dagli articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, vengono ridotte a sette decimi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — LA MALFA — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 1° dicembre 1981, n. **691.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 settembre 1981, n. 545, concernente misure urgenti nel settore della produzione industriale e dell'artigianato, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 1° dicembre 1981, n. **692.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

nel secondo comma, le parole: « dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate », *sono sostituite dalle seguenti*: « o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate »;

nel terzo comma, le parole: « 20 per cento », *sono sostituite dalle seguenti*: « 15 per cento »;

Dopo l'articolo 1, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 1-*bis*. — Nel primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel numero 1) sono soppresse le parole " 26, commi terzo e quinto " ed è soppresso il numero 4); e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

f) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i numeri 1), 3-*bis*) e 3-*ter*) sono sostituiti dai seguenti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere *a*), *f*) e *h*), e sono maturati i premi di cui alla lettera *g*) dello stesso secondo comma;

3-*bis*) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera *e*);

3-*ter*) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera *d*).

Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° febbraio 1982. »;

All'articolo 2, *nell'ultimo comma, dopo le parole*: « per le cambiali e per i vaglia cambiari » *sono aggiunte le seguenti*: « di cui ai precedenti commi »;

L'articolo 7 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 7. — Nella tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-*bis*.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Nota*
		Fisse	Proporzionali		
20-*bis*	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito.			Marche o bollo a punzone.	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.
	Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale. Per ogni esemplare:				
	quando la somma non supera lire 100.000	200			
	oltre lire 100.000 fino a lire 250 mila	500			
	oltre lire 250.000 fino a lire 500 mila	1.000			
	oltre lire 500.000 fino a lire 1 milione	2.000			
	oltre lire 1.000.000	3.500			

»;

Dopo l'articolo 7, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 7-*bis*. — La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita con decorrenza 1° gennaio 1982 dalla seguente:

"*a*) rivenditori di generi di monopolio:

del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e

del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni". »;

« Art. 7-*ter*. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384. »;

Dopo l'articolo 8, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 8-*bis*. — Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 2,

al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni";

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.";

nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa";

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.";

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data. »;

Nell'articolo 9, *al primo comma, è soppresso il n.* 7) *ed è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. »;

All'articolo 10, *nel primo comma, alla lettera* d) *sono aggiunte le parole*: « , ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; »;

All'articolo 14, *il secondo comma è sostituito dal seguente*:

« I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma,

nonché in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale. »;

All'articolo 15 *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. »;

Dopo l'articolo 15, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 15-*bis*. — Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata. »;

All'articolo 16, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978. »;

All'articolo 17, *le parole*: « nell'ultimo comma dell'articolo 10 e nell'articolo 11, », *sono sostituite dalle seguenti*: « nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16, ».

Art. 2.

Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.

Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizioni alla loro realizzazione.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979.

Art. 4.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 5.

L'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, può essere concessa anche agli enti pubblici economici.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

La misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato, è raddoppiata.

Art. 7.

Nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, non si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

Nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato nel comma precedente, i quali hanno beneficiato della proroga al 30 novembre 1981 per la presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termine scadeva tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, non si applicano per l'anno 1981, ovvero per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 novembre 1981, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Art. 8.

All'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma le parole: « 31 dicembre 1981 » e « 31 dicembre 1982 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 1982 » e « 31 dicembre 1983 »;

nel terzo comma le parole: « 31 dicembre 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1983 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1981, n. **693.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 273 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in pediatria;

la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica muta la denominazione in dermatologia e venereologia;

la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in odontostomatologia;

la scuola di specializzazione in nefrologia medica muta la denominazione in nefrologia.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 2.

L'art. 274, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta la denominazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 274. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
- genetica;
- auxologia;
- alimentazione;
- epidemiologia;
- malattie infettive;
- clinica pediatrica I.

2° *Anno*:
- radiologia;
- organizzazione sanitaria;
- psicologia pediatrica;
- oculistica ed ortottica;
- otorino e foniatria;
- odontoiatria;
- neonatologia I;
- chirurgia pediatrica I;
- pediatria preventiva e sociale I;
- clinica pediatrica II;
- legislazione del minore.

3° *Anno*:
- neurologia;
- psichiatria infantile;
- nefrologia ed urologia;
- ginecologia pediatrica;
- neonatologia II;
- chirurgia pediatrica II;
- pediatria preventiva e sociale II;
- cardiologia I;
- endocrinologia I;
- ematologia I;
- immunologia I;
- gastroenterologia I;
- clinica pediatrica III.

4° *Anno*:
- oncologia;
- pneumologia;
- ortopedia e traumatologia;
- dermatologia;

cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

L'art. 277, relativo alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 277. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermatologica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicate;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.

3° *Anno*:

clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.

L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 4.

La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui all'art. 281, muta la denominazione in odontostomatologia.

Art. 5.

L'art. 292, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 292. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di undici per anno di corso e complessivamente di quarantaquattro iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (primo corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (primo corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (primo corso);
2) igiene del lavoro (secondo corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (secondo corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (secondo corso);
2) prevenzione degli infortuni e malattie da lavoro (primo corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (terzo corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (secondo corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6.

L'art. 307, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in nefrologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 307. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso gli istituti di clinica medica II e di urologia e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli alilevi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (primo anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (secondo anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapie dietetica e dialitica (primo anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapie dietetica e dialitica (secondo anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 7.

Dopo l'art. 319, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 320. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la cattedra di chirurgia vascolare afferente all'istituto di clinica chirurgica generale.

La scuola conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero massimo degli iscritti è di due per ogni anno di corso e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le materie per l'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;

4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno:*

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno:*

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I).

4° *Anno:*

14) informatica medica;

15) rianimazione e terapia intensiva;

16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I);

17) epidemiologia delle malattie vascolari;

18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II).

5° *Anno:*

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;

21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;

22) terapia intensiva;

23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II);

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III).

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria. Gli allievi i quali non conseguano le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine degli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono sostenere una prova clinica e superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta sopra di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1981
Registro n. 114 *Istruzione, foglio n.* 215

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa del 23 luglio 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10; 12, comma quarto; 18, comma settimo; 19; 20, comma primo, lettere *d*), *e*) ed *o*) e comma secondo; 24, comma quarto; 26; 32, comma secondo; 35, comma secondo; 39; 40, comma primo, lettere *c*), *f*), *h*), *i*), *l*), *m*), *p*), *u*) e *v*), commi secondo e terzo; 42; 43, comma terzo; 44, commi primo e secondo; 45, commi primo e secondo; 46, commi primo e terzo; 47, commi secondo, terzo, quarto e quinto; 48, comma primo, lettera *g*); 50, lettere *e*) ed *f*) dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze e di sopravvenienze;

10) sul bilancio annuale;

11) sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 25.000.000 o durata superiore ai nove anni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 50.000.000, salvo quanto previsto all'art. 20, lettera *o*);

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, o non sorti, fatta eccezione per la autorizzazione al frazionamento del credito fra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito dell'Azienda, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni d'impiego;

18) sulle transazioni relative a controversie di valore indeterminato o superiore a L. 50.000.000;

19) sull'eventuale designazione e nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa e in quegli altri Istituti, Società, consorzi ed enti a cui è chiamata a provvedere.

Al Consiglio sono riservate inoltre tutte le deliberazioni sulle operazioni di cui al successivo art. 40.

Tuttavia, in tale materia, come pure in ordine ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, il Consiglio puo delegare proprie attribuzioni ad altri Organi aziendali e, su proposta del direttore generale, a dipendenti dell'Istituto.

I limiti di autonomia fissati ai sensi del comma precedente dovranno essere contenuti in termini atti ad assicurare il migliore andamento della Cassa e saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Art. 12, comma quarto. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; quelle previste per i limiti di autonomia di cui al penultimo comma dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 18, comma settimo. — Il presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, o per categorie di atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 19. — Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonché dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'amministrazione della città di Torino, fondatrice della Cassa, e due dalla Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di cui all'art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 20, comma primo.

(*Omissis*).

d) provvede ad istruire gli affari da sottoporre alle deliberazioni, secondo le rispettive competenze, degli altri organi dell'Istituto e cura l'esecuzione delle deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate e gli atti, i contratti e i documenti in genere che interessino la Cassa, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private e può delegare, anche in via continuativa, la firma di quanto indicato, a dipendenti della Cassa medesima, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

o) autorizza le necessarie azioni giudiziarie cautelative ed esecutive nonchè i relativi atti conservativi per la tutela ed il recupero dei crediti della Cassa.

(*Omissis*).

Art. 20, comma secondo. — Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti diretti ad assicurare la gestione ordinaria non espressamente riservati ad altri organi della Cassa.

Art. 24, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari e dei relativi prefinanziamenti per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 26. — La Cassa riceve depositi a risparmio, rilasciando appositi libretti e in tutte le altre forme tecniche consentite dall'organo di vigilanza.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme ed i criteri generali che reggono la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito.

Art. 32, comma secondo. E' facoltà della Cassa, su richiesta del titolare, effettuare movimenti a carattere ricorrente sul libretto nominativo. In tal caso le operazioni saranno fatte dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 35, comma secondo. — Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme generali che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 26.

Art. 39. — La Cassa può scontare presso la Banca centrale e presso aziende ed istituti di credito in Italia ed all'estero, sia in lire che in valuta, il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui all'art. 40, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè vendere titoli di proprietà ed effettuare riporti passivi.

Essa inoltre può compiere altre operazioni di provvista con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'operatività di filiali stabilite all'estero, la Cassa si uniformerà alle regolamentazioni locali con il rispetto delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza.

Art. 40, comma primo.

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio Italiane, agli istituti di credito speciale abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale, nonchè partecipazioni annoverabili fra quelle consentite dalle disposizioni vigenti.

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad Enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli

o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le opere pie e gli altri enti pubblici purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro Aziende e consorzi in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti a dipendenti pubblici e privati contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale, da pegno di depositi bancari o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizioni di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore ai diciotto mesi;

(*Omissis*).

p) anticipazioni, nei limiti di legge, a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria con l'osservanza, ove del caso, delle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 nonchè dell'art. 48, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

(*Omissis*).

u) operazioni di credito previste da leggi speciali, da effettuarsi secondo le disposizioni delle leggi medesime quando le Casse di risparmio siano indicate fra gli istituti abilitati a compierle;

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 40, comma secondo. — L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra, effettuabili sia in lire che in valuta con l'osservanza delle vigenti disposizioni, ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40, comma terzo. — Per quanto riguarda l'operatività di filiali stabilite all'estero, la Cassa si uniformerà alle regolamentazioni locali con il rispetto delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza.

Art. 42. — La Cassa può anche effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria e di indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 43, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 44, commi primo e secondo. — La scadenza delle cambiali, delle accettazioni bancarie e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a trentasei mesi quando trattisi di effetti assistiti dal patto di riservato dominio o dal privilegio di cui all'art. 2762 del codice civile e fino a sessanta mesi quando siano assistiti da ipoteca immobiliare o l'operazione sia contemplata da leggi speciali, purchè sia previsto il rientro totale entro tali scadenze. Dovranno essere adottate le cautele previste dal penultimo comma dell'art. 46 del presente statuto.

Art. 45, commi primo e secondo. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 40 dovranno essere di primo grado e l'ammontare del credito della Cassa non potrà superare il 50% del valore cauzionale del bene ipotecato.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi il 50% del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 46, commi primo e terzo. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni 20, con rate a periodicità non superiore all'anno. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

(*Omissis*).

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni periodiche, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Art. 47, commi secondo, terzo, quarto e quinto. — L'ammortamento dei mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40 dovrà avvenire a scadenze fisse e la loro durata non potrà eccedere i 20 anni.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 40 dovranno avere una durata non superiore a 20 anni.

Qualora i crediti ed i contributi di cui alle lettere *f*) ed *h*) dello stesso art. 40 abbiano durata superiore ai 20 anni, i mutui chirografari e le operazioni ivi contemplati potranno avere una corrispondente durata con un massimo di anni 35.

Le aperture di credito in conto corrente di cui alle lettere *c*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 40 potranno avere una durata massima di 18 mesi salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48, comma primo.

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% e 18% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 50.

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni bancarie e in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, ove occorra, con le debite autorizzazioni, a consorzi per l'assunzione ed il collocamento di titoli di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 40 ed a consorzi per il solo collocamento di altri titoli;

(*Omissis*).

(6803)

DECRETO 21 novembre 1981.

Misura della perequazione automatica per l'anno 1982 delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e della indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il quadrimestre gennaio-aprile 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che prevede la perequazione automatica annuale delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con il quale viene stabilito che l'aumento percentuale di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 si applica anche alle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che dispone l'applicazione della perequazione automatica, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, il quale prevede che a decorrere dal 1° luglio 1981 le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate quadrimestralmente con effetto dal 1° settembre, 1° gennaio e 1° maggio di ciascun anno;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, per il 1° gennaio 1982 i punti di variazione del costo della vita vanno determinati confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 con il valore medio dell'indice relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981 e che il valore unitario di ciascun punto è stato fissato per il personale in quiescenza in lire 1910 mensili;

Vista la lettera dell'Istituto Centrale di Statistica protocollo n. 20286 in data 1° ottobre 1981 dalla quale risulta che:

1) la misura percentuale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, ai fini della perequazione automatica per l'anno 1982, è pari a + 3,3;

2) la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 e quello relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981 comporta un aumento di 10 punti di contingenza;

Considerato che per i 10 punti rilevanti la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata di L. 19.100 mensili;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1982 le misure annue lorde delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono aumentate del 3,3 per cento.

Art. 2.

Per il quadrimestre 1° gennaio-30 aprile 1982 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 368.334.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 1

(6908)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 novembre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, in Udine, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n. 95;

Vista la sentenza in data 16 ottobre 1981 con la quale il tribunale di Udine ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, con sede in Udine, via Calatafimi n. 21 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ferriere acciaierie di Udine - SAFAU, con sede in Udine, via Calatafimi n. 21, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore; il Messaggero Veneto.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(6909)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la regione Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 352, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Luigi Sparano, prefetto della provincia di Torino, è stato nominato commissario del Governo per la regione Piemonte, a decorrere dal 10 agosto 1981.

(6888)

Nomina del commissario del Governo per la regione Molise

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 351, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il dirigente generale-prefetto dott. Aldo Camporota, prefetto della provincia di Campobasso, è stato nominato commissario del Governo per la regione Molise, a decorrere dal 1° settembre 1981.

(6889)

Nomina del commissario del Governo per la regione Liguria

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 350, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Alfonso Pupillo, prefetto della provincia di Genova, è stato nominato commissario del Governo per la regione Liguria, a decorrere dal 10 agosto 1981.

(6890)

Nomina del commissario del Governo per la regione Emilia-Romagna

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 349, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Saverio Carrubba, prefetto della provincia di Bologna, è stato nominato commissario del Governo per la regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 7 settembre 1981.

(6891)

Nomina del commissario del Governo per la regione Campania

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 348, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Riccardo Boccia, prefetto della provincia di Napoli, è stato nominato commissario del Governo per la regione Campania, a decorrere dal 7 novembre 1981.

(6892)

Nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 347, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il dirigente generale-prefetto dott. Agostino Stellato, prefetto della provincia di Potenza, è stato nominato commissario del Governo per la regione Basilicata, a decorrere dal 1° settembre 1981.

(6893)

Nomina del vice commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1981, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 353, sulla proposta del Ministro dell'interno, il dirigente generale-prefetto dott. Vittorio Siclari è stato nominato vice commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° settembre 1981.

(6887)

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 103, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dalla data del decreto e fino alla scadenza del quinquennio in corso il sig. Ruggero Ravenna è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza, in sostituzione del sig. Giuseppe Reggio.

(6894)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 14 ottobre 1981. Legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. Riparto di fondi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219 recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti in particolare gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, della legge medesima, concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei danni;

Visto l'art. 4-*quater* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, citato dal predetto secondo comma dell'art. 4 della legge n. 219/81, concernente detto accertamento;

Viste le proprie delibere in data 31 maggio 1981, 11 giugno 1981 e 29 luglio 1981, con le quali sono state assegnate somme per interventi urgenti, per un ammontare complessivo di lire 1.484,146 miliardi, da portare in detrazione in sede di ripartizione per il triennio;

Considerato che sono state effettuate stime relative all'accertamento dei danni di cui al menzionato art. 4, secondo comma;

Considerato che occorre provvedere pertanto alla ripartizione di cui al più volte citato art. 4, secondo comma, per quanto attiene agli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della legge n. 219/81;

Delibera:

A) E' assunta come base per la ripartizione territoriale tra le regioni delle somme destinate agli interventi di cui al titolo II, cap. I ed ai titoli IV e VII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per complessivi miliardi 5.700, la stima al riguardo predisposta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, in collaborazione con le regioni e sono pertanto acquisiti i seguenti coefficienti in millesimi di composizione territoriale del danno:

regione Basilicata	157,6/1.000
regione Campania	834,7/1.000
regione Puglia	7,7/1.000

B) Considerata l'opportunità di accantonare provvisoriamente lo 0,5% del menzionato importo di lire 5.700 miliardi, pari a lire 28 miliardi e 500 milioni, per far fronte a specifici, particolari adempimenti previsti dal Titolo VII della legge n. 219/81 e tenuto conto delle somme già assegnate dal CIPE con le delibere citate in premessa, sono territorialmente ripartite tra le regioni interessate, per gli interventi di cui sopra, nel triennio 1981-83, le seguenti somme:

regione Basilicata .	L.	648,000 miliardi
regione Campania .	»	3.518,686 miliardi
regione Puglia . .	. »	20,668 miliardi

C) La ripartizione sopra indicata potrà essere dal CIPE modificata nel caso in cui alcuni degli interventi compresi nei titoli della legge n. 219/81 presi a riferimento debbano essere esperiti da soggetti diversi dagli enti locali territoriali od ove altre determinanti ragioni ne suggeriscano il riesame.

Roma, addì 14 ottobre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
La Malfa

(6837)

Deliberazione 14 ottobre 1981. Criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto in particolare l'art. 83, primo comma, della legge medesima che demanda al CIPE il compito di fissare, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonché le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso;

Vista la proposta al riguardo formulata dal Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Sono approvati i criteri per l'assegnazione degli alloggi ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente l'intervento statale per l'edilizia a Napoli, di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 14 ottobre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
La Malfa

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI O RECUPERATI EX TIT. VIII LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219.

1. - *Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto.*

I requisiti per concorrere all'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Napoli;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge n. 219/81, alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia di Napoli, sempreché l'alloggio non sia perito o divenuto inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno, ovvero ceduto al comune ai sensi del terzo comma dell'art. 83 della legge n. 219/81;

d) non titolarità dei diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi altra località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 — con aggiornamento luglio 1980 — sia superiore a L. 60.000.000. Detto valore va aggiornato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 392/1978 all'atto dei previsti aggiornamenti;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finaziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia perito o divenuto inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno, ovvero ceduto al comune ai sensi del terzo comma dell'art. 83 della legge n. 219/81;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 7.000.000 di lire determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/78 (il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al netto degli assegni familiari e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed al lordo delle imposte gravanti sul reddito stesso. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse). Detto limite è aggiornato annualmente nella misura e con la decorrenza deliberate dal CIPE, su proposta del CER, per il limite di cui all'art. 22 della legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni;

g) non avere ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Per la categoria degli sgomberati per motivi di sicurezza o di pubblica utilità che non hanno la possibilità di rientrare negli alloggi precedentemente occupati e per quella dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 83 della legge n. 219/81, la partecipazione al bando è consentita indipendentemente dal reddito familiare.

In ogni caso, agli assegnatari che nel corso del rapporto di locazione vengano a fruire di redditi superiori al limite stabilito al precedente punto *f*) verrà applicato il canone di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 513 dell'8 agosto 1977.

Il sindaco di Napoli, commissario straordinario, disciplina le modalità di accertamento del reddito dei concorrenti alla assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che, quando le commissioni in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, esse hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tali informazioni, e di sospendere per i soli casi controversi le relative nuove assegnazioni. Il Ministro per le finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinché sia data priorità ai suddetti accertamenti.

2. - *Procedure e termini per la formazione del bando; criteri per la determinazione delle graduatorie.*

Le assegnazioni di tutti gli alloggi realizzati o recuperati ex tit. VIII della legge n. 219/81 — fatta eccezione per quelli destinati dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo a sistemazione temporanea negli edifici a rotazione d'uso (case parcheggio) — debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di apposito bando — da emanare entro 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera finalizzato alla formazione di graduatorie secondo schemi, tempi e procedure stabilite dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo. Il commissario indica, altresì, per quali requisiti e condizioni la certificazione dell'autorità competente può essere sostituita dalla dichiarazione dell'interessato ai sensi della legge n. 15/1968.

Il bando indica le modalità con le quali deve essere espressa la richiesta per l'eventuale assegnazione in proprietà dell'alloggio.

Il bando definisce, altresì, le categorie a favore delle quali è istituita riserva di alloggi, con la precisazione delle condizioni specifiche richieste per l'appartenenza a ciascuna categoria.

Dette categorie sono:

1) sgomberati per motivi di sicurezza e sgomberati per motivi di pubblica utilità che non hanno la possibilità di rientrare negli alloggi precedentemente occupati; soggetti di cui al terzo comma dell'art. 83 della legge n. 219/1981;

2) abitanti in alloggio improprio;

3) sfrattati;

4) giovani coppie;

5) anziani o mononuclei.

Per i soggetti di cui al punto 1) la riserva opera fino ad esaurimento delle domande.

Per le altre categorie la riserva opera sugli alloggi che residuano dall'assegnazione ai soggetti di cui al punto 1), in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna categoria.

Gli alloggi costruiti o recuperati nel piano delle periferie e nelle aree di cui alla delibera del comune di Napoli n. 1 del 2 febbraio 1981 sono assegnati prioritariamente ai residenti delle zone stesse, fermi restando i criteri suindicati.

Il bando stabilisce infine i criteri, le modalità ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione dei locali destinati ad altre attività (commercio, artigianato, ecc.) con priorità ai titolari di locali sgomberati per motivi di sicurezza o di pubblica utilità.

Le graduatorie di assegnazione sono formate da un organo collegiale di nomina commissariale.

La commissione è presieduta da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, ed è composta da almeno 50 membri scelti fra magistrati, anche a riposo, avvocati dello Stato, funzionari pubblici e liberi professionisti iscritti agli albi. La commissione — previa determinazione dei criteri procedurali — può articolarsi in subcommissioni la cui composizione è approvata dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo che formano le graduatorie per gruppi di concorrenti. Il commissario di Governo stabilisce, d'intesa con il Ministero del tesoro, la misura del gettone di presenza per i componenti della commissione.

Le graduatorie sono formate sulla base di punteggi, indicati con numeri interi, da attribuire in relazione a condizioni oggettive e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Nessuna condizione potrà fruire di un punteggio tale da superare un terzo dell'ammontare complessivo di tutti i punteggi da attribuire alle altre condizioni.

In ogni caso dovrà esservi uno specifico punteggio per:

a) condizioni soggettive:

a.1) reddito del nucleo familiare determinato con le modalità suesposte;

a.2) composizione del nucleo familiare;

a.3) anziani (si considera anziano il concorrente che abbia superato il 60° anno di età — ovvero la coppia, in cui uno dei due abbia superato il 60° anno di età — eventualmente anche con minori a carico);

a.4) famiglie di recente formazione;

a.5) presenza di handicappati nel nucleo familiare (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3);

a.6) soci, alla data del 18 maggio u.s., di cooperative assegnatarie di aree destinate alla costruzione di alloggi previsti dal titolo VIII della legge n. 219/81, nonché proprietari — diretto-coltivatori — di aree espropriate ai sensi del titolo VIII della stessa legge;

a.7) altre eventuali condizioni da definirsi dal commissario;

b) condizioni oggettive:

b.1) situazione alloggiativa accertata da parte dell'autorità competente;

c) altre eventuali condizioni.

Le graduatorie speciali relative alle categorie preferenziali sopraindicate sono formate con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

3. - *Criteri per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto.*

Gli alloggi sono assegnati in locazione semplice, fatta eccezione per quelli da destinare in proprietà ai sensi del terzo comma dell'art. 83 della legge n. 219/81.

I canoni sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e successive modificazioni per l'edilizia sovvenzionata.

Entro due anni dall'assegnazione, su proposta del sindaco di Napoli e dei sindaci dei comuni interessati, il CIPE determina, con apposita delibera, la quota di alloggi da destinare in proprietà, da attuarsi per blocchi di edifici.

La cessione in proprietà avrà luogo al prezzo e con le modalità previste dalla normativa vigente al momento della cessione medesima.

L'ente gestore favorisce e promuove l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni (c.d. servizi o rimborso) in conformità con il regolamento-tipo definito dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo.

E' in facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30% con esclusione di qualsiasi altra riduzione. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Il medesimo commissario straordinario di Governo fornirà al CER, per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, dati ed elementi soggettivi ed oggettivi riguardanti gli alloggi di edilizia pubblica, costruiti e recuperati ai sensi del tit. VIII legge numero 219/1981.

4. - *Assegnazione degli alloggi; annullamento e decadenza dalla assegnazione.*

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare — a pena di concellazione dalla stessa — entro la data stabilita dal sindaco di Napoli, commissario straordinario di Governo di cui verrà data adeguata pubblicità, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il concorrente che abbia trovato alloggio adeguato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 219/81.

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al punto 1) e secondo l'ordine ivi indicato.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione agli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

L'annullamento dell'assegnazione viene disposta nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

La decadenza dall'assegnazione in locazione è pronunziata nei confronti di colui il quale:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo per quanto riguarda i limiti di reddito il cui superamento comporta soltanto l'assoggettamento all'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'ente gestore procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità superiore a due mesi, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

5. - *Intervento previsto dal secondo comma dell'art. 82 della legge n. 219/81.*

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 82 (delibera CIPE del 9 luglio 1981) sono i medesimi descritti nel punto 1 eccezione fatta per il punto *b)* relativo alla residenza anagrafica che, per il caso di specie, deve essere in uno dei comuni al di fuori del territorio del comune di Napoli laddove si realizzi l'intervento previsto.

Gli alloggi predetti saranno assegnati a riscatto al prezzo e con le modalità previste dalla normativa vigente al momento della cessione. Le procedure e i termini per la formazione del bando e per la nomina della commissione, i criteri per la determinazione delle graduatorie, l'assegnazione degli alloggi e lo annullamento e la decadenza dall'assegnazione sono gli stessi indicati ai precedenti punti 2), 3) e 4); i relativi adempimenti sono di competenza del presidente della giunta regionale - commissario straordinario di Governo.

(6838)

Deliberazione 14 ottobre 1981. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile. Assegnazione di fondi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile;

Vista la legge 6 febbraio 1981 n. 21, che prevede lo stanziamento di 300 miliardi di lire per l'anno 1981 per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni;

Considerato che a valere sullo stanziamento complessivo di 900 miliardi di lire per gli anni 1981, 1982 e 1983 è prevista una quota specificamente destinata all'organizzazione di corsi per i giovani da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla cui erogazione provvede direttamente il Ministro del tesoro, stabilita per il 1981 in lire 1.385.000.000;

Visto l'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le ripartizioni effettuate dal CIPE, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo;

Viste le proprie delibere in data 12 marzo, 29 aprile e 9 luglio 1981 con le quali a valere sullo stanziamento di 300 miliardi di lire recato, per il 1981, dall'art. 4 della citata legge 6 febbraio 1981, n. 21, è stata assegnata alle Amministrazioni centrali dello Stato e alle regioni Calabria, Campania e Basilicata la somma complessiva di lire 282.891.756.000;

Considerato che l'assegnazione a favore del FORMEZ ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, per l'assistenza tecnica alle Regioni meridionali non verrà completamente utilizzata;

Visti gli ulteriori fabbisogni finanziari delle amministrazioni centrali dello Stato fino al 31 dicembre 1981 segnalati, ai sensi della citata delibera del 9 luglio 1981, dal Ministro della funzione pubblica;

Vista la nota n. 3509/LG del 13 ottobre 1981 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Atteso che il terzo contributo del Fondo sociale europeo, affluito al bilancio dello Stato ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 285/77 sull'occupazione giovanile e successive modificazioni ed integrazioni, ammonta a L. 11.228.504.986;

Su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 31 dicembre 1981, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà con il ricorso ai fondi di seguito indicati:

a) L. 11.228.504.986 ad utilizzo del contributo del Fondo sociale europeo richiamato in premessa;

b) L. 17.108.244.000 a valere sulle disponibilità recate per il 1981 dall'art. 4 della richiamata legge n. 21/81;

c) L. 1.292.977.014 ad utilizzo dei fondi destinati agli interventi del FORMEZ, citati in premessa;

COMPETENZA

	Lire
Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	900.000.000
direzioni provinciali	—
istituti di previdenza	301.418.000
direzione generale personale	9.500.000
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	207.022.986
ispezioni lavoro	—
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile e controllo autoveicoli	1.296.715.000
aviazione civile	338.000.000
Ministero della marina mercantile	502.500.000
Ministero dell'interno:	
servizi amministrativi contabili	4.000.000.000
servizi antincendi	147.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie lavoro	1.025.000.000
istituti prevenzione	938.000.000
Ministero per i beni culturali:	
arti, archivi, biblioteche	9.222.388.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	7.500.000
Ministero delle finanze:	
dogane	6.000.000.000
catasto	1.000.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici	—
provveditorati studi	1.381.705.000
Ministero dei lavori pubblici:	
ANAS	—
amministrazioni periferiche	1.060.000.000
Totale	28.336.748.986

RESIDUI

	Lire
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	1.292.977.014
Totale generale	29.629.726.000

Roma, addì 14 ottobre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6839)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma 2 giugno 1981 l'Università degli studi di Roma è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dagli eredi del professore Benigno Di Tullio, consistente in L. 12.000.000 da destinare all'istituzione di due premi per migliori tesi di diploma della scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia.

(6884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 27 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1193,050	1193,050	1193,10	1193,050	1193 —	1193,10	1192,950	1193,050	1193,050	1193,05
Dollaro canadase	1012,450	1012,450	1012,50	1012,450	1012,49	1012,40	1012,850	1012,450	1012,450	1012,45
Marco germanico	536,140	536,140	536,50	536,140	536,24	536,15	536,200	536,140	536,140	536,15
Fiorino olandese	489,890	489,890	490 —	489,890	489,93	489,90	489,850	489,890	489,890	489,90
Franco belga	31,867	31,867	31,90	31,867	31,88	31,85	31,885	31,867	31,867	31,85
Franco francese	212,650	212,650	212,70	212,650	212,69	212,60	212,630	212,650	212,650	212,65
Lira sterlina	2325 —	2325 —	2326 —	2325 —	2325 —	2325 —	2325,450	2325 —	325 —	2325 —
Lira irlandese	1902,300	1902,300	1904 —	1902,300	1908,26	—	1903 —	1902,300	1902,300	—
Corona danese	166,510	166,510	166,50	166,510	166,47	166,50	166,500	166,510	166,510	166,50
Corona norvegese	208,100	208,100	207,75	208,100	208 —	208,05	208,050	208,100	208,100	208,10
Corona svedese	218,430	218,430	.18,50	218,430	218,41	218,40	218,300	218,430	218,430	218,45
Franco svizzero	668,880	668,880	669,25	668,880	668,87	668,85	668,990	668,880	668,880	668,90
Scellino austriaco	76,365	76,365	76,44	76,365	76,38	76,35	76,380	76,365	76,365	76,35
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,49	18,350	18,45	18,40	18,500	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,540	12,540	12,52	12,540	12,54	12,50	12,535	12,540	12,540	12,54
Yen giapponese	5,520	5,520	5,5250	5,520	5,51	5,50	5,514	5,520	5,520	5,52
E.C.U.	1315,070	1315,070	—	1315,070	1313,70	—	1315,070	1315,070	1315,070	—

Media dei titoli del 27 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,625
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,775
» 5,50 % » » 1968-83	85,350
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	76,700
» 6 % » » 1971-86	71,225
» 6 % » » 1972-87	70,175
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	78,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,650
» » » » 1- 1-1980/82	99,450
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	99,050
» » » » 1- 5-1980/82	99,025
» » » » 1- 6-1980/82	98,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,525
» » » » 1- 7-1980/82	98,475
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	98,675
» » » » 1-10-1980/82	98,700
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98 —
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,725
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,900
» » » 12 % 1- 4-1982	96,975
» » » 15 % 1- 1-1983	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	86,775
» » » 12 % 1- 1-1984	84,500
» » » 12 % 1- 4-1984	84,425
» » » 12 % 1-10-1984	83,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1193 —
Dollaro canadese	1012,650
Marco germanico	536,170
Fiorino olandese	489,870
Franco belga	31,876
Franco francese	212,640
Lira sterlina	2325,225
Lira irlandese	1902,650
Corona danese	166,505
Corona norvegese	208,075
Corona svedese	218.365
Franco svizzero	668,935
Scellino austriaco	76,372
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,537
Yen giapponese	5,517
E.C.U.	1315,070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, con sede in Cagliari, è prolungata al 5 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasta Puddu, con sede in Cagliari, è prolungata al 7 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 22 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 22 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. S.r.l. con sede in Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Razzoli D.K.F. S.r.l. con sede in Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1957, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla «Società Delfino» di Arpino (Frosinone), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terzago Tranciature con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Elettritalia Progettazione e costr. imp. el. e telefonici S.r.l. con sede in Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settem-

bre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobra Due con sede in Assemini (Cagliari), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salo di Frosinone, è prolungata al 19 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem di Roma, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Giulia di Giulianova (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile 1981 al 24 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria) - Centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria) - Centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. Fabbriche Accumulatori Riunite con sede in Napoli e stabilimenti a Casalnuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. Fabbriche Accumulatori Riunite con sede in Napoli e stabilimenti in Casalnuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Mi. Ro. Compagnia Miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio con sede in S. Egidio alla Vibrata Ancarano e Controguerra (Teramo), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Arredamenti di Francesco Pezzella, con sede in Napoli, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e di Pomezia.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi Stabilimento di Latina e Uffici Commerciali di Milano, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lini e Lane di Praia a Mare (Cosenza), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6870)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Carnate

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 23 settembre 1981, n. 957: comune di Carnate (Milano).

(6867)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 16 novembre 1981, n. 431. Contributo dei terremotati per spese in esercizi ricettivi e contributo per sistemazione alloggiativa autonoma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che, nonostante il lungo periodo trascorso dagli eventi sismici del novembre 1980, è tuttora notevole il numero dei terremotati ospitati in alberghi, pensioni ed istituti con ingenti spese a carico dell'erario;

Ritenuto che, con telegramma commissariale n. 2147/Na/conv. 4 in data 31 ottobre 1981, sono stati chiesti ai prefetti ed ai sindaci dei capoluoghi di provincia dell'area interessata indicazioni su uno schema di provvedimento recante misure per la riduzione della spesa in questione mentre per il comune di Napoli il problema aveva formato oggetto di apposito incontro con l'assessore competente, il 18 ottobre 1981;

Rilevato che il comune di Napoli, con lettera n. 50281/3ª Direzione assistenza in data 10 novembre 1981, ha dato la propria adesione all'iniziativa suggerendo talune variazioni allo schema predisposto dal commissariato.

Atteso che le suindicate proposte del comune di Napoli seppure apprezzabili per le particolari esigenze della città consentono di dare corso all'iniziativa nei termini previsti dal commissariato;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza al riguardo;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata con la legge 6 agosto 1981, n. 456;

Dispone:

Art. 1.

Con decorrenza dal 21 novembre 1981, tutte le persone rimaste senza tetto a causa del recente sisma, ed ospitate in esercizi ricettivi devono concorrere nella misura del 10% della spesa che sostiene l'erario, ove il reddito annuo complessivo familiare lordo superi le L. 2.500.000.

Art. 2.

Il contributo complessivo annuo dei nuclei familiari non deve tuttavia eccedere i sottoindicati limiti:

a) il 15% dei redditi lordi annui da oltre L. 2.500.000 e fino a L. 4.000.000;

b) il 40% dei redditi lordi annui da oltre L. 4.000.000 e fino a L. 6.000.000;

c) il 50% dei redditi lordi annui superiori a L. 6.000.000.

Art. 3.

I predetti contributi vanno corrisposti direttamente dagli interessati ai titolari degli esercizi ricettivi.

Per coloro che siano inadempienti al pagamento del contributo entro il decimo giorno della scadenza mensile, cessa il godimento dell'assistenza in argomento.

Ai fini pertanto, della presente ordinanza, i capi di famiglia devono produrre ai titolari degli esercizi ricettivi apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante il reddito annuo lordo dei singoli componenti la famiglia ed il relativo totale.

I predetti titolari devono allegare la suddetta dichiarazione sostitutiva e la quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo ai rendiconti per le prefetture.

Art. 4.

Questo commissariato, le prefetture ed i comuni disporranno indagini dirette o a mezzo dei dipendenti organi di polizia, per verificare l'attendibilità delle predette dichiarazioni nonché la corrispondenza tra gli elenchi presentati dai singoli albergatori e le presenze effettive.

Art. 5.

Le persone di cui alla presente in atto ospitate negli esercizi ricettivi possono optare per il contributo di sistemazione alloggiativa autonoma di cui alla circolare n. 176 in data 26 marzo 1981 di L. 200.000 mensili per il capo famiglia e di L. 50.000 mensili per ogni persona a carico, con l'avvertenza che il contributo globale non può superare il limite massimo di lire 400.000 per ogni nucleo familiare.

Art. 6.

Qualora la spesa di ricovero sia inferiore all'ammontare complessivo del contributo di sistemazione alloggiativa autonoma, tale contributo si riduce sino al limite della predetta spesa.

Art. 7.

A tal fine gli interessati devono produrre al sindaco del comune di residenza istanza in carta semplice, corredata di attestazione dell'albergatore, convalidata dagli organi di polizia, circa il periodo di ricovero nonché dei documenti di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 5 della predetta ordinanza 176.

I prefetti ed i sindaci delle regioni Campania e Basilicata e della provincia di Foggia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 16 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6864)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici regionali a posti di cantoniere da destinare ai compartimenti della viabilità per le Marche, la Lombardia e il Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 19 ottobre 1981 - 10ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 1981, n. 10332, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1981, registro n. 9, foglio n. 332, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 16 novembre 1981 - 11ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1981, n. 8448, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1981, registro n. 9, foglio n. 395, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 19 ottobre 1981 - 10ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale del 5 giugno 1981, n. 6949, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1981, registro n. 9, foglio n. 335, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a duecento posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

(6854)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sei posti di cartografo, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 23 del 6 giugno 1981 (data di pubblicazione 28 settembre 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1981, registro n. 20, foglio n. 141, riguardante la graduatoria di merito relativa ai candidati che hanno superato le prove del concorso pubblico a sei posti di cartografo in prova.

(6796)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) ò frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813310)